

## Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

### **La sentenza**

Segnalo Cassazione 2299/2020 del giorno 22.1.2020

### **Premessa**

Il tema che viene trattato in questa sentenza concerne la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

### **Lo sviluppo**

La Cassazione circa la tematica indica fornisce i seguenti elementi di interesse:

- 1. non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di "sgravio" da parte dell'Amministrazione finanziaria (In questo senso, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 aprile 2017, n. 19994; idem Sezione III penale, 28 settembre 2015, n. 39187);*
- 2. se si vuole mantenere il sequestro pur una presenza di sentenza delle Commissioni Tributarie che annullano la pretesa è necessario dare conto in che termini le sentenze emesse in sede tributaria non abbiano condotto ad un effettivo accertamento della verità processuale (altrimenti la motivazione è carente).*

### **Considerazioni**

A me pare che il rapporto tra il processo tributario e il tema penale della sottrazione fraudolenta sia stato risolto in modo equilibrato nel senso che la decisione della CTP non assurge al rango di decisione finale circa la esistenza o meno del debito di imposta ma assurge al rango di valido elemento indiziario e



che il discostarsi dallo stato di fatto che la stessa crea debba essere motivato in modo adeguato.